

DECRETO DIRIGENZIALE N. 124 del 12 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Autorizzazione provvisoria, ex art. 6 DPR 24 maggio 1988 n° 203, alla Ditta Redoil Italia S.p.A., con sede legale in San Vitaliano, Via Nazionale delle Puglie Km. 48,500 ed operativa in NOLA alla Zona ASI, Località Boscofangone per le emissioni in atmosfera, provenienti dagli impianti di produzione biodiesel.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritta e riportata:

1) di autorizzazione, così come autorizza, provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 maggio 1988 n° 203, la Ditta Redoil Italia S.p.A., con sede legale in San Vitaliano, Via Nazionale delle Puglie Km. 48,500 ed operativa in Noia alla Zona ASI - Località Boscofangone, per le emissioni in atmosfera, provenienti dagli impianti di produzione biodiesel, relative a n. 2 caldaie alimentate a biodiesel, sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta, valutati dalla Commissione Tecnica Consultiva Provinciale di Napoli e che sono agli atti di questo Settore;

2) di ritenere che la presente autorizzazione provvisoria, ha validità sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva;

3) di stabilire che per le 2 caldaie, i limiti di emissione, sono quelli fissati dalla normativa vigente;

4) di demandare all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, l'accertamento sulla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento, nonché sul rispetto dei valori/ limite;

5) di stabilire che l'autorizzazione definitiva sarà rilasciata soltanto a seguito degli accertamenti, con esito positivo, di cui al punto precedente;

6) di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo, devono essere comunicati a questo Settore Regionale;

7) di fare obbligo alla Ditta:

a) di utilizzare per le caldaie solo biodiesel avente le caratteristiche riportate nell'allegato 1 punto 3 del DPCM 08/03/02 e successive modifiche e integrazioni;

b) di munire la caldaia da 1.600.000 Kcal/h del dispositivo per la rilevazione in continuo con registrazione dell'ossigeno e della temperatura;

c) di comunicare, almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio delle n. 2 caldaie, all'ARPAC ed a questo Settore Regionale, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

d) di comunicare a questo Settore Regionale e all'ARPAC, entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime delle n. 2 caldaie, i dati relativi alle analisi delle emissioni, effettuate da tale data per un periodo continuativo di giorni 10;

e) di comunicare a questo Settore e all'ARPAC, con cadenza annuale, gli esiti e i dati dei controlli sulle emissioni relative alle n. 2 caldaie, rilevati durante il normale esercizio dell'impianto, da effettuarsi a carico della ditta;

8) di notificare il presente atto autorizzativo alla Ditta in oggetto;

9) di inviare, altresì, copia del presente decreto al Comune ove è ubicato l'impianto, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L. territoriale, per quanto di rispettiva competenza, nonché all'Assessore all'Ambiente, per dovuta conoscenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione;

10) di inviare, via telematica, copia del presente decreto al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la do-

vuta conoscenza.

12 maggio 2006

Dr. Gaetano Colella